

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Cosenza)

C.A.P. 87033 - Tel. 0982/400185-400207 - Fax 0982/400608 - Cod. Fisc. 86000310788 - P.I. 01281140788

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 38

del 1° LUGLIO 2020

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO DA BANCA FARMAFACTURING SPA. OPPOSIZIONE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA E CTP.

L'anno duemilaventi, il giorno uno, del mese di luglio alle ore 19.00 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

NOME E COGNOME	CARICA	Presente	Assente
1)- Dr. Francesco Bruno	<i>Sindaco - Pres.</i>	X	
2)- Ing. Luigi Provenzano	<i>Assessore</i>	X	
3)- D.ssa Francesca Curcio	<i>Assessore</i>	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signor ----

Partecipa il Segretario comunale dr. Fedele VENA,

Il Sindaco assume la presidenza e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed i invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 4.2.2020 Farmafactoring spa ha notificato atto di citazione con il quale chiede il pagamento dell'importo di € 30.652,76 riferito a fatture di diversi fornitori di energia elettrica ad essa cedute;

Che con il predetto atto di citazione la predetta società chiede oltre alla sorte capitale interessi che appaiono, a vista, non dovuti;

Che, però l'aspetto giuridicamente più rilevante che pone l'amministrazione di Belmonte nella necessità di opporsi all'atto di chiamata in giudizio, è il (presunto) debito nei confronti di ENI spa che merita di essere approfondito, valendo al riguardo quanto segue:

- il Comune di Belmonte Calabro ha stipulato i contratti con ENI spa nel mese di ottobre 2010 ed è proseguito per circa 30 mesi;
- i rapporti con il fornitore ENI spa, sono stati sin da subito difficili e tali difficoltà sono compendiate nelle allegate note da dove risulta il comportamento non secondo buona fede (essendo fra l'altro il contraente forte), valendo al riguardo una cessione di crediti per fatture regolarmente pagate ed infatti.....
-in una di queste note allegate, quella del 3.3.2017 (prot, n. 1000) si legge quanto segue: *"il continuo emettere fatture dopo quattro anni, le richieste di pagamento che ne seguono, le continue cessioni di credito poste in essere in modo raffazzonato e confuso per non dire a vanvera, l'incertezza dei rapporti giuridici che viene irrimediabilmente compromessa, sono elementi tali da togliere indefettibilmente qualsiasi titolo a chiedere pagamenti"*;
- gli atti di cessione pertanto sono stati sempre contestati (non accettati) e quelli per cui non sin è verificata l'accettazione, non per questo rendono il Comune debitore ove il credito non esista per fatture già pagate o non dovute;
- l'atto di citazione del febbraio 2020, a dimostrazione di quanto affermato all'alinea che precede, contiene fatture (verosimilmente in tutto ovvero in parte già pagate se si seguono i precedenti) riferite agli anni 2010/2013 fino a settembre/ottobre;
- in definitiva con ENI spa mai chiarezza, come se nella confusione più piena si potesse disporre di pagamenti ad libitum senza nessun controllo;

Considerato che l'atto di citazione notificato, che viene a seguito di interlocuzioni di cui il fornitore ENI spa (peraltro a partecipazione pubblica e dunque ad interessi convergenti, salvo i diritti di ciascuno), impone non solo una risposta adeguata relativamente all'an ed al quantum debetur;

Che si impone una verifica che deve riguardare tutte le forniture rese da ENI spa in relazione sia ai prezzi che all'ammontare delle fatture raffrontato con i consumi e con tutte le voci di ogni singola fattura emessa;

Che la doverosità di questo controllo nasce dalla necessità, vista la pervicacia del fornitore di insistere in pagamenti e cessione fatte a vanvera, e verosimilmente non dovute, di vederci chiaro su tutto il fronte forniture energetiche sin dall'inizio;

Che pertanto la costituzione in giudizio a mezzo di procuratore, deve essere accompagnata dalla nomina di un Consulente Tecnico di Parte che vada ad indagare sulle innumerevoli, incomprensibili fatture, anche a campione ed anche per gli altri fornitori che formano oggetto dell'atto di citazione, e fornire dati utili a conferma delle contestazioni mosse con le note allegate e se possibile, altri vizi delle stesse;

Ritenuto pertanto doverosa la costituzione in giudizio con affidamento dell'incarico a legale di fiducia individuato nella persona dell'avv. Amalia Pulice che sta seguendo altre vicissitudini legali similari, nonché per la parte tecnica, conferire incarico al dr. Ing. Santo Abate dal cui curriculum si evince la specifica professionalità ed esperienza nella materia di cui si parla;

Dato atto che, entrambi i professionisti previamente interpellati, hanno accettato l'incarico ognuno per la parte di pertinenza e competenza;

Che con detti professionisti sono stati convenuti "il patto compenso" per come segue:

- avv. Pulice € 4.000,00 oltre IVA e CAP per un totale di € 5.040,00,
- ing. Santo Abate € 3.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti per un totale di € 3.780,00

Che alla spesa di € 8.820,00 onnicomprensivo dei sopravvisti oneri si intende fare fronte con imputazione su due esercizi finanziari ed in particolare per € 4.410,00 bilancio 2020 ed € 4.410,00 bilancio 2021, con imputazione sul capitolo 1058;

Che l'entità del compenso, consente l'affidamento diretto atteso acne il fatto che si tratta di due incarichi conferiti con lo stesso atto ma separati l'uno dall'altro;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende richiamata ed approvata;

2. Di prendere atto dell'atto di citazione notificato da Farmafactoring spa con il quale chiede il pagamento dell'importo di € 30.652,76 riferito a fatture di diversi fornitori di energia elettrica ad essa cedute;
3. Di prendere atto e confermare le motivazioni di cui in premessa che giustificano sia la costituzioni in giudizio sia la nomina di un CTP;
4. Di opporsi, come si oppone, all'atto di citazione di cui al punto 2 che precede;
5. Di costituirsi in giudizio, nella competente sede giudiziaria (Tribunale di Paola), avverso il predetto atto di citazione mediante nomina di procuratore legale e di CTP;
6. Di nominare come nomina:
 - l'avv. Amalia Pulice, legale del Comune perché si costituisca in giudizio, ponendo in essere tutte le azioni utili ed esperibili per la migliore tutela delle ragioni del Comune di Belmonte Calabro e per evitare i pregiudizi che l'atto di citazione potrebbe comportare, compresa la richiesta dei danni economici, di immagine e morali, avendo cura di contestare quanto possa emergere dall'analisi tecnica compiuta dal CTP;
 - l'ing. Santo Abate CTP, nella controversia di che trattasi con onere di esaminare le fatture oggetto dell'atto di citazione e quelle precedenti, anche a campione se necessario, ma in modo utile ai fini di ogni sicura contestazione avverso quelle emesse, in particolare da ENI spa e dagli altri fornitori, al fine di verificarne la regolarità formale e sostanziale sia contabile che amministrativa e redazione di relazione tecnica finale con indicazioni di tutti gli eventuali punti di criticità rilevati;
7. Di stabilire che l'avv. Pulice ha ampio mandato al riguardo e che le procure alle liti gli saranno conferite dal Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante del comune;
8. Di approvare come approva gli schemi di convenzione da stipularsi con i professionisti incaricati, dandosi atto che il rapporto obbligatorio con l'Ente conferente l'incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di convenzione;
9. Di stabilire e di dare atto che con i professionisti incaricati è stato pattuito il "patto compenso" per come segue:
 - avv. Pulice € 4.000,00 oltre IVA e CAP per un totale di € 5.040,00,
 - ing. Santo Abate € 3.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti per un totale di € 3.780,00;
10. Di stabilire che alla spesa di € 8.820,00 onnicomprensivo dei sopravvisti oneri si intende fare fronte con imputazione su due esercizi

finanziari ed in particolare per € 4.410.00 bilancio 2020 ed € 4.410,00 bilancio 2021, con imputazione sul capitolo 1058;

11. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

P A R E R I

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO DA BANCA FARMAFACTURING SPA. OPPOSIZIONE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA E CTP.

<p>PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario</p> <p>Belmonte Calabro addì _____</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL I° SETT.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p>
<p>PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario</p> <p>Belmonte Calabro addì _____</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL II° SETT.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p>
<p>ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 49, co. 1° Dec. Lgs. 18/8/2000, n. 267)</p> <p><i>VISTO: La spesa non è inizialmente quantizzabile, perché dipendente da esito processuale ed altre variabili. Tuttavia lo scrivente provvede ad accantonare una somma minima con destinazione a oneri per contenzioso .</i></p> <p>Belmonte Calabro addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <p style="text-align: center;">Martire</p>

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Cosenza)

Il sottoscritto dr. Fedele Vena, Segretario Comunale del Comune intestato, responsabile dei settori I° e II° della struttura organizzativa dell'Ente, in esecuzione del disposto della deliberazione di G.C. n.38 del 1.7.2020, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce conferisce incarico professionale all' **Avvocato Amalia Pulice** (in seguito, per brevità chiamato incaricato), residente a Belmonte Calabro, iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di Paola che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio di Segreteria.

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

L'incarico concerne la costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione notificato in data 4.2.2020 da Farmafactoring spa con il quale chiede il pagamento dell'importo di € 30.652,76 riferito a fatture di diversi fornitori di energia elettrica ad essa cedute.

A tal fine all'avvocato interessato sono conferiti tutti i poteri e le facoltà di legge nonché di individuare le forme e le azioni più utili finalizzate a tutelare detti interessi.

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del comune rilascia formali procure alle liti e sottoscrive tutti gli atti che richiedono la qualità di rappresentanza legale. L'incarico è conferito per il I° grado di giudizio. L'Ente si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione di incarico in caso di appello o ricorsi ulteriori.

2. L'incarico comprende oltre alle azioni tecniche anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire

il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

3. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.

4. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. L'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

5. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità

richiamate nel precedente punto

7. Tra le parti viene espressamente ed accettato il c.d. patto compenso. A tal fine detto compenso viene pattuito per la presente fase del giudizio come segue: € 4.000,00 oltre ai seguenti oneri: IVA e CAP.

8. Si procederà per la liquidazione a presentazione di fattura e per € 2.000,00 oltre IVA e CAP entro l'anno 2020 e per € 2.000,00 nell'anno 2021. Nell'insieme all'incaricata non potranno essere liquidati compensi oltre a quello pattuito ed accettato.

9. L'accettazione del patto compenso esonera il professionista dal chiedere il visto di congruità. Con il pagamento della somma di € 4.000,00 oltre i seguenti oneri: IVA e CAP, il professionista si intende del tutto soddisfatto e completamente rimborsato in relazione all'incarico ricevuto.

10. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

11. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

12. Riconosciuta la particolare natura dell'Ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'amministrazione comunale.

13. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. La designazione

del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

15. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131.

Belmonte Calabro _____

L'AMMINISTRAZIONE

L'AVVOCATO INCARICATO

TRIBUNALE DI PAOLA
ATTO DI CITAZIONE

COPIA

COMUNE DI BELMONTE CALABRO (Provincia di Cosenza)		
- 4 FEB 2020		
Prot. N.	765	
Cat.	Class.	Fasc.

NELL'INTERESSE DI:

PARTE ATTRICE: BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (C.F. 07960110158), con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona dei Procuratori dott. Andrea Benettin, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 1[^] giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 (doc. 1) e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 31[^] gennaio 2019, Rep. 21394, Raccolta 8528 (doc. 2), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce al presente atto, dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: BNLPLA77P27B639S - paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it), Giovanni Gomez Paloma (C.F.: GMZGNN71D24F839R - giovanni.gomez@lcgpec.it) e Giuseppe Cardona (C.F.: CRDGPP88R04H224Q - giuseppe.cardona@avvocatirc.legalmail.com), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, i quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi pec presenti nel Reginde:

- paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it
- giovanni.gomez@lcgpec.it
- giuseppe.cardona@avvocatirc.legalmail.com

NEI CONFRONTI DI

PARTE CONVENUTA: COMUNE DI BELMONTE CALABRO (C.F.: 86000310788), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Belmonte Calabro (CS), Via M. Bianchi, 7 - 87033

* * *

SOMMARIO

1. L'OGGETTO DEL GIUDIZIO.....	2
2. I CREDITI PER SORTE CAPITALE: € 30.652,76. LA RELATIVA CESSIONE IN FAVORE DELL'ESPONENTE BFF.....	5
3. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI DI MORA MATURATI E MATURANDI SULLA SORTE CAPITALE.....	8
4. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI MATURATI SULLA SORTE CAPITALE	9
5. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DELL'IMPORTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 6 D. LGS. N. 231/02 COME NOVELLATO DAL D. LGS. N. 192/12: IMPORTO PARI AD € 22.440,00	10
6. I CREDITI A TITOLO DI ULTERIORI INTERESSI DI MORA MATURATI PER IL TARDIVO PAGAMENTO, DA PARTE DEL COMUNE, DI CREDITI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI LA SORTE CAPITALE INSOLUTA DI € 30.652,76 – INTERESSI PARI AD € 7.879,70 ...	12
7. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI OGGETTO DELLE NOTE DEBITO	14
8. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL'ART. 6 D. LGS. N. 231/02 COME NOVELLATO DAL D. LGS. N. 192/12 IN RELAZIONE ALLE FATTURE PER SORTE CAPITALE IL CUI TARDIVO PAGAMENTO HA GENERATO GLI INTERESSI DI MORA OGGETTO DELLA NOTA DEBITO: IMPORTO PARI AD € 20.000,00	14

* * *

1. L'OGGETTO DEL GIUDIZIO

Banca Farmafactoring S.p.A. ("BFF") instaura il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del **COMUNE DI BELMONTE CALABRO** (C.F.: 86000310788), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Belmonte Calabro (CS), Via M. Bianchi, 7 - 87033 ("Comune") al pagamento dei seguenti crediti, dei quali BFF è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione *pro soluto*, come in seguito meglio specificato:

- i.* € 30.652,76 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società Eni S.p.A., Edison Energia S.p.A., Hera Comm S.r.l. ed Enel Energia S.p.A. riepilogate nell'elenco che si produce *sub doc. 3*;
- ii.* gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:

 - “*determinati nella misura degli interessi legali di mora*” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
 - con le seguenti decorrenze:

 - o con riferimento alle fatture emesse da Hera Comm S.r.l., gli interessi sono dovuti a BFF, in forza di quanto previsto dai relativi contratti di cessione dei crediti sottoscritti tra la predetta società e BFF (cfr. successivo doc. 6), con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei predetti contratti di cessione – data di sottoscrizione riportata in ciascun contratto – sino al saldo,
 - o con riferimento alle fatture emesse da Eni S.p.A., Edison Energia S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto *sub doc. 3* (colonna “*Data Scadenza*”) – sino al saldo;
- iii.* gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:

 - nella misura “*degli interessi legali di mora*” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,

L M S
STUDIO LEGALE

- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- iv. € 22.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 561 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
- v. € 7.879,70 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto *ii* – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Comune, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto *i*).

Si precisa sin d'ora che:

- tali interessi di mora sono già stati fatturati da BFF mediante le “*Note Debito Interessi*” che si producono *sub doc.* 4 e che sono riepilogate nell'elenco che si produce *sub doc.* 5-5-bis;
- le fatture – in totale 500 – il cui tardivo pagamento da parte del Comune ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito sono analiticamente indicate nelle Note Debito stesse;
- vi. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:

 - nella misura “*degli interessi legali di mora*” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

- vii. € 20.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 500 fatture il cui tardivo pagamento

da parte del Comune ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.

* * *

2. I CREDITI PER SORTE CAPITALE: € 30.652,76. LA RELATIVA CESSIONE IN FAVORE DELL'ESPONENTE BFF

2.1. Come sopra rilevato, i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a BFF nei confronti del Comune oggetto del presente giudizio ammontano ad € 30.652,76 e sono portati dalle fatture emesse dalle società Eni S.p.A., Edison Energia S.p.A., Hera Comm S.r.l. ed Enel Energia S.p.A. e riportate nell'elenco prodotto *sub doc.* 3.

In tale elenco le fatture costituenti la sorte capitale insoluta sono, infatti, riportate mediante l'indicazione di: *i)* nominativo della società che aveva emesso la fattura, in seguito ceduta a BFF (colonna "*Cod. Identificativo Cedente*"), *ii)* numero, *iii)* data di emissione, *iv)* data di scadenza, *v)* importo originario, *vi)* importo residuo.

2.2. Si precisa che i crediti per sorte capitale oggetto del giudizio sono così suddivisi:

- € 13.371,83 relativi alla società fornitrice Eni S.p.A.
- € 704,25 relativi alla società fornitrice Edison Energia S.p.A.;
- € 7.851,59 relativi alla società Hera Comm S.r.l.
- € 8.725,09 relativi alla società fornitrice Enel Energia S.p.A.

2.3. Con riferimento ai crediti Hera Comm S.r.l. si precisa quanto segue:

- le fatture sono state emesse a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del Comune e
- sono state cedute dalla predetta società all'esponente BFF mediante i contratti di cessione dei crediti – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune – che si producono *sub doc.*

6.

LMS
STUDIO LEGALE

Si precisa sin d'ora che tali contratti di cessione hanno avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei contratti di cessione, data riportata in ciascun contratto;

- le forniture sono state erogate in “*regime di salvaguardia*”. Tale regime prevede, in sintesi, quanto segue:
 - viene attivato nel caso in cui un cliente finale – nella specie il Comune – si trovi privo di un fornitore di energia elettrica sul Mercato Libero,
 - le forniture vengono erogate dal soggetto esercente la salvaguardia oppure da un fornitore scelto all'esito di una gara alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG),
 - le condizioni economiche applicate ai clienti in regime di salvaguardia sono stabilite dalle società esercenti il servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 (doc. 7),
 - Hera Comm S.r.l., per l'anno 2018 – quali anno cui si riferiscono le forniture per il cui pagamento sono state emesse le fatture per sorte capitale oggetto del giudizio – è stata individuata quale soggetto esercente il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della Legge 125/07, tra le altre per la Regione Calabria. Al riguardo, si produce l'esito della procedura concorsuale rilasciato da Acquirente Unico S.p.A. (doc. 8),
 - le condizioni economiche applicate per l'anno 2018 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico

del 23 novembre 2007, sono riportate nel documento che si produce *sub doc. 9*.

2.4. Con riferimento ai crediti ceduti a BFF da Eni S.p.A., Edison Energia S.p.A. ed Enel Energia S.p.A. di cui sopra, si precisa quanto segue:

- le fatture sono state emesse a titolo di corrispettivo delle forniture di energia e di prestazioni erogate in favore del Comune e
- sono state cedute dalle predette società all'esponente BFF mediante i contratti di cessione dei crediti – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune – che si producono *sub doc.*

10.

Si precisa sin d'ora che tali contratti di cessione hanno avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto *sub doc. 3* (colonna "*Data Scadenza*") – sino al saldo.

* * *

2.5. In qualità di cessionaria – e, dunque, titolare – dei predetti crediti, BFF è pertanto legittimata a chiedere – e con la presente domanda chiede – la condanna del Comune al pagamento in proprio favore della predetta sorte capitale di € 30.652,76.

2.6. Sebbene il Comune – anche a seguito del ricevimento delle fatture e della intimazione di pagamento che si produce *sub doc. 11* – non abbia contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture per il cui pagamento le fatture sono state emesse, in corso di causa BFF produrrà comunque:

- sia le fatture costituenti la sorte capitale insoluta oggetto del giudizio

- sia la documentazione comprovante il rapporto contrattuale intercorso anche tra il Comune e le altre società fornitrici (Eni S.p.A., Edison Energia S.p.A., Enel Energia S.p.A.)
- sia la documentazione comprovante l'erogazione delle forniture.

2.7. Come sopra rilevato, le intimazioni volte ad ottenere il pagamento (doc. 11) sono rimaste infruttuose.

* * *

Fermo restando quanto sopra, solo per mero scrupolo in via subordinata BFF avanza sin d'ora domanda di condanna del Comune al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di € 30.652,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Ciò in quanto il Comune ha pacificamente usufruito delle forniture erogate dalle società fornitrici, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per il predetto complessivo importo di € 30.652,76.

* * *

3. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI DI MORA MATURATI E MATURANDI SULLA SORTE CAPITALE

BFF ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 30.652,76, interessi anch'essi ceduti in forza dei medesimi contratti di cessione sopra richiamati.

Si precisa che le date di scadenza del pagamento di ciascuna fattura sono indicate nell'elenco prodotto *sub* doc. 3, alla colonna "*Data Scadenza*".

Per quanto concerne la misura, essa è quella "*degli interessi legali di mora*" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.

Per quanto, invece, concerne la decorrenza – come sopra rilevato – occorre distinguere:

- con riferimento alle fatture emesse da Hera Comun S.r.l., in forza di quanto previsto dai relativi contratti di cessione dei crediti sottoscritti tra la predetta società e BFF (doc. 6), gli interessi sono dovuti a BFF con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei predetti contratti di cessione – data di sottoscrizione riportata in ciascun contratto – sino al saldo,
- con riferimento alle fatture emesse da Eni S.p.A., Edison Energia S.p.A., Enel Energia S.p.A., gli interessi sono dovuti a BFF con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto *sub* doc. 3 (colonna “*Data Scadenza*”) – sino al saldo.

* * *

4. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI MATURATI SULLA SORTE CAPITALE

In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., BFF ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi.

Tale diritto è, inequivocabilmente, comprovato dal fatto che, come risulta dall'elenco prodotto *sub* doc. 3, alla data odierna i termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sono scaduti da oltre sei mesi.

In ogni caso, come appena rilevato, si ribadisce che gli interessi anatocistici sono dovuti con riferimento a quella porzione di interessi di mora che sia già scaduta da almeno sei mesi alla data di notifica del presente atto.

Per quanto concerne la misura, essa è quella “*degli interessi legali di mora*” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall’art. 1284 comma 4 c.c.

Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall’art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.

* * *

5. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DELL'IMPORTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 6 D. LGS. N. 231/02 COME NOVELLATO DAL D. LGS. N. 192/12: IMPORTO PARI AD € 22.440,00

In virtù di quanto previsto dall’art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, l’esponente ha, altresì, diritto al pagamento dell’importo di € 22.440,00 per il mancato pagamento delle n. 561 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio.

Al riguardo si rileva quanto segue:

- l’art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “*al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito*”,
- tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 (doc. 12) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – *sub art. 6* – dispone che “*Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR*”,

- l'Unione Europea, in riscontro alle "FAQS" formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva e, dunque, la portata dell'importo di € 40 ivi previsto, ha espressamente dichiarato che tale importo "è dovuto per ciascuna fattura non pagata" (doc. 13). Infatti:
 - a fronte della specifica richiesta: "*what is included in the fixed sum of € 40?*" ("*cosa è compreso nella somma prefissata di € 40?*"),
 - l'Unione Europea ha espressamente chiarito che: "*this fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the creditor will have a separate fixed amount of € 40 for invoice. The Directive gives the creditor the right to claim the € 40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the payment that is already late*" ("*la somma prefissata di € 40 è considerata dovuta per ciascuna fattura insoluta. Se il creditore ha differenti fatture, perfino se la richiesta di pagamento deve essere fatta nei confronti del medesimo debitore, il creditore dovrà ottenere un separato importo prefissato di € 40 per ciascuna fattura. La Direttiva attribuisce al creditore il diritto di richiedere l'importo di € 40 oltre ad ogni altro costo in cui è ragionevolmente incorso per ottenere il pagamento tardivo del credito*").

Nella specie, come risulta dall'elenco prodotto *sub* doc. 3, le fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio sono in totale n. 561.

Ne consegue che l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 è pari ad € 22.440,00 (€ 40 moltiplicato per 561).

* * *

6. I CREDITI A TITOLO DI ULTERIORI INTERESSI DI MORA MATURATI PER IL TARDIVO PAGAMENTO, DA PARTE DEL COMUNE, DI CREDITI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI LA SORTE CAPITALE INSOLUTA DI € 30.652,76 – INTERESSI PARI AD € 7.879,70

BFF è, altresì, creditrice nei confronti del Comune dell'importo di € 7.879,70 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 30.652,76 – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Comune, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale.

Si ribadisce che:

- tali interessi di mora sono già stati fatturati da BFF mediante le “*Note Debito Interessi*” prodotte *sub* doc. 4 e riepilogate nell'elenco prodotto *sub* doc. 5-5bis,
- le fatture il cui tardivo pagamento da parte del Comune ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito sono analiticamente indicate nelle Note Debito medesime.

Alle Note Debito sono allegati i dettagli di calcolo nei quali:

- sono indicate le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora (per i quali sono, dunque, state emesse la Note Debito),
- quindi, in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata sono indicati:
 - il nominativo della società che l'aveva emessa (riga con indicazione “*cedente*”),
 - l'importo,
 - la data di emissione e di scadenza,

- la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale,
- la data di fine calcolo degli interessi di mora. Tale è la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale,
- il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale,
- il tasso di interesse di mora,
- quindi (sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora), l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- le società Enel Energia S.p.A., Eni S.p.A., Eni Gas e Luce S.p.A., Edison Energia S.p.A. hanno ceduto a BFF le relative fatture per sorte capitale emesse nei confronti del Comune (fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora pari ad € 7.879,70 oggetto delle Note Debito), mediante i contratti di cessione – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune – che si producono *sub doc. 14*,
- con i medesimi contratti di cessione, le predette società hanno ceduto a BFF anche i relativi interessi di mora,
- in virtù di tali contratti di cessione, BFF era, dunque, legittimata a ricevere il pagamento, oltre che delle fatture per sorte capitale, anche dei relativi interessi di mora e, dunque, era altresì legittimata all'emissione delle Note Debito a titolo di interessi di mora,
- il Comune ha pagato **tardivamente** la sorte capitale delle fatture,
- tale tardivo pagamento ha determinato la maturazione degli interessi di mora per il predetto complessivo di € 7.879,70 oggetto delle Note Debito,

- BFF ha, dunque, diritto al pagamento del predetto importo di € 7.879,70 a titolo di interessi di mora.

Si rileva, inoltre, che il Comune non ha contestato – neppure a seguito del ricevimento delle Note Debito e della relativa intimazione di pagamento (cfr. doc. 11) – alcuno dei predetti elementi-dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora oggetto delle Note Debito.

* * *

7. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI OGGETTO DELLE NOTE DEBITO

In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., BFF ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito.

Ciò in quanto, come risulta dalle Note Debito (cfr. docc. 4-5-5bis), alla data di notifica del presente atto gli interessi di mora oggetto delle Note Debito sono scaduti da oltre sei mesi.

Per quanto concerne la misura, essa è quella "*degli interessi legali di mora*" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.

Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.

* * *

8. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL'ART. 6 D. LGS. N. 231/02 COME NOVELLATO DAL D. LGS. N. 192/12 IN RELAZIONE ALLE FATTURE PER SORTE CAPITALE IL CUI

TARDIVO PAGAMENTO HA GENERATO GLI INTERESSI DI MORA
OGGETTO DELLA NOTA DEBITO: IMPORTO PARI AD € 20.000,00

Per le medesime ragioni svolte *sub* paragrafo 5, BFF ha, altresì, diritto – sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – al pagamento dell'importo di € 40 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.

Come risulta dai dettagli di calcolo allegati alle Note Debito, le fatture tardivamente pagate dal Comune che hanno generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito sono in totale 500.

Di conseguenza, l'importo complessivamente dovuto a BFF ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito, ammonta ad € 20.000,00 (€ 40 moltiplicato per n. 500 fatture).

* * *

Riassumendo, i crediti di cui BFF chiede la condanna del Comune al relativo pagamento sono i seguenti:

- complessivi € 80.972,46, per sorte capitale, Nota Debito e importi dovuti ai sensi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dei quali:
 - € 30.652,76 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto *sub* doc. 3,
 - € 22.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
 - € 7.879,70 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto

LMS
STUDIO LEGALE

maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Comune, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta;

- € 20.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, quale importo residuo per il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
 - *“determinati nella misura degli interessi legali di mora”* ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
 - con le seguenti decorrenze:
 - o con riferimento alle fatture emesse da Hera Comm S.r.l., in forza di quanto previsto dai relativi contratti di cessione dei crediti sottoscritti tra la predetta società e BFF (doc. 6), gli interessi sono dovuti a BFF con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei predetti contratti di cessione – data di sottoscrizione riportata in ciascun contratto – sino al saldo,
 - o con riferimento alle fatture emesse da Enel Energia S.p.A., Eni S.p.A., Eni Gas e Luce S.p.A., Edison Energia S.p.A., gli interessi sono dovuti a BFF con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto *sub* doc. 3 (colonna *“Data Scadenza”*) – sino al saldo;

- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
 - nella misura “*degli interessi legali di mora*” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
 - nella misura “*degli interessi legali di mora*” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

* * *

Per tutte le ragioni sopra esposte, BANCA FARMAFACTORING S.P.A.,
come sopra rappresentata e difesa,

CITA

il COMUNE DI BELMONTE CALABRO (C.F.: 86000310788), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Belmonte Calabro (CS), Via M. Bianchi, 7 - 87033 – a comparire avanti al Tribunale di PAOLA all'udienza dell' 8 luglio 2020 ore di rito, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, o di quella eventualmente differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168 *bis* comma 4 c.p.c. o di quella che verrà fissata ai sensi dell'art. 168 *bis* comma 5 c.p.c., nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. dinanzi al giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167 c.p.c., e che, non comparendo, la causa verrà trattata nella sua legittima dichiarata contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

- **IN VIA PRINCIPALE:** per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte del Comune di Belmonte Calabro dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Comune di Belmonte Calabro al relativo pagamento in favore di Banca Farmafactoring S.p.A.:
 - I. € 30.652,76 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto *sub* doc. 3;
 - II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
 - *"determinati nella misura degli interessi legali di mora"* ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
 - con le seguenti decorrenze:
 - o con riferimento alle fatture emesse da Hera Comm S.r.l., in forza di quanto previsto dai relativi contratti di cessione dei crediti sottoscritti tra la predetta società e BFF (doc. 6), gli interessi sono dovuti a BFF con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei predetti contratti di cessione - data di sottoscrizione riportata in ciascun contratto - sino al saldo,
 - o con riferimento alle fatture emesse da Enel Energia S.p.A., Eni S.p.A., Eni Gas e Luce S.p.A., Edison Energia S.p.A., gli interessi sono dovuti a BFF con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento -

scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto *sub* doc. 3 (colonna "*Data Scadenza*") – sino al saldo;

- III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura "*degli interessi legali di mora*" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- IV. € 22.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- V. € 7.879,70 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni *sub* II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Comune, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni *sub* I;
- VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura "*degli interessi legali di mora*" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

L M S
STUDIO LEGALE

- VII. € 20.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 500 fatture il cui tardivo pagamento da parte del Comune ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
- IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte del Comune di Belmonte Calabro e, per l'effetto, condannare il Comune di Belmonte Calabro al pagamento in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Banca Farmafactoring S.p.A. per:
 - sorte capitale,
 - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
 - o *"determinati nella misura degli interessi legali di mora"* ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
 - o con le seguenti decorrenze:
 - con riferimento alle fatture emesse da Hera Comm S.r.l., in forza di quanto previsto dai relativi contratti di cessione dei crediti sottoscritti tra la predetta società e BFF (doc. 6), gli interessi sono dovuti a BFF con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei predetti contratti di cessione – data di sottoscrizione riportata in ciascun contratto – sino al saldo,
 - con riferimento alle fatture emesse da Enel Energia S.p.A., Eni S.p.A., Eni Gas e Luce S.p.A., Edison Energia S.p.A., gli interessi sono dovuti a BFF con

- decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto *sub* doc. 3 (colonna “*Data Scadenza*”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
 - nella misura “*degli interessi legali di mora*” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
 - importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
 - importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Comune, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
 - interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
 - nella misura “*degli interessi legali di mora*” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
 - importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;

- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato dal Comune;
- **IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA:** per l'eventualità in cui il Comune dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte del Comune di Belmonte Calabro e, per l'effetto, condannare il Comune di Belmonte Calabro al pagamento in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Banca Farmafactoring S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento *ex art. 2041 c.c.*;
- **IN OGNI CASO:** con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% *ex D.M. n. 55/14*, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

- 1) procura di conferimento dei poteri al procuratore di BFF Andrea Benettin;
- 2) procura di conferimento dei poteri al procuratore di BFF Lorenza Prati;
- 3) elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale;
- 4) Nota Debito Interessi;
- 5) e 5) bis elenco riepilogativo della Nota Debito Interessi;
- 6) contratti di cessione dei crediti per sorte capitale tra Hera Comm S.r.l. e BFF;

L M S
STUDIO LEGALE

- 7) Decreto Ministro Sviluppo Economico in relazione al regime di salvaguardia;
- 8) documentazione attestante l'individuazione di Hera Comm S.r.l. quale soggetto esercente il regime di salvaguardia per l' anno 2018;
- 9) condizioni economiche applicate da Hera Comm S.r.l. per la salvaguardia in relazione all' anno 2018;
- 10) contratte di cessione dei crediti per sorte capitale tra (i) Eni S.p.A. e BFF; (ii) Edison Energia S.p.A. e BFF; (iii) Enel Energia S.p.A. e BFF;
- 11) intimazione di pagamento;
- 12) Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011;
- 13) FAQs relative alla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 e riscontro fornito dall'Unione Europea;
- 14) contratti di cessione dei crediti il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.

* * *

Si dichiara che il valore del procedimento è pari ad € 80.972,46 ed il contributo unificato dovuto è pari ad € 759,00 oltre ad € 27 di marca.

* * *

Milano, 16 dicembre 2019

avv.  Bonalume

avv. Giovanni Gomez Paloma

avv. Giuseppe Cardona

PROCURA ALLE LITI

Deleghiamo a rappresentare e difendere Banca Farmafactoring S.p.A. nel giudizio nei confronti del Comune di Belmonte Calabro e in ogni grado e fase successiva, nella fase prodromica all'esecuzione e nell'esecuzione, in ogni conseguente procedimento anche incidentale, gli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona, conferendo loro, in via disgiuntiva, ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di intimare il pagamento, di esigere, di transigere, di rinunciare agli atti, di accettare la rinuncia agli atti, di quietanzare e di chiamare in causa terzi, di proporre domanda riconvenzionale, di intimare testimoni, nonché di farsi sostituire da altro procuratore e di nominare o sostituire procuratori e/o domiciliatari.


Si elegge domicilio nello studio degli stessi (LMS Studio Legale) in Milano, Corso Magenta 84.

Si dichiara che Banca Farmafactoring S.p.A. è stata informata:


- ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge;
- ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

PER BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

Il Procuratore – dott. Andrea Benettin



Il Procuratore – avv. Lorenza Prati



Sono autentiche

avv. Paolo Bonalume



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Paolo Bonalume (C.F.: BNLPLA77P27B639S), nella mia qualità di difensore di BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (C.F. 07960110158), con sede in Milano, via Domenichino 5, in forza di procura in calce al sopra esteso atto di citazione, ho notificato, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 25 marzo 2010 e iscrizione al numero 741 del mio registro cronologico, il sopra esteso atto di citazione a:

COMUNE DI BELMONTE CALABRO (C.F.: 86000310788), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Belmonte Calabro (CS), Via M. Bianchi, 7 – 87033 – ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. n. 78506560479-1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano n. 8, in data corrispondente a quella del timbro postale

avv. Paolo Bonalume



NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Milano
del 25/02/2010

AVV. PAOLO BONALUME
LMS
Studio Legale
Corso Magenta, 84 - 20123 Milano

N. 742 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante



AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1- A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona adetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve inviarsi mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Postaraccomandata

Posteitaliane

30.01.2020 11.39
Euro 010.65




38121 20144 MILANO 8 (01)

1-PT042515



APPLICARE SULLA BUSTA AG

Racc. N.



AG

78506506479-1

COMUNE DI BELMONTE CALABRO IN PERSONA DEL L.R.P.T.

VIA M. BIANCHI 7

(27033) BELMONTE CALABRO (CS)

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Cosenza)

Prot. N. ~~1000~~ del 03/03/2017
RACCOMANDATA A.R.

SPETT/LE
BANCA FARMAFACTORING SPA
Via Domenichino n. 5
MILANO

SPETT/LE
ENI SPA
Piazzale Enrico Mattei, n.1
ROMA

e, p.c.
SIG. SINDACO
SEDE

ANAC (Autorità Anticorruzione)
c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 -
00187 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Piazza Cavour, 5
20121 MILANO
info@autorita.energia.it

OGGETTO: Cessione crediti pro soluto da ENI SpA a Banca Farmafactoring SPA - Scrittura privata del 23.12.2016 - Notaio Luca Zona - Rep. n. Importo cessione € 10.831,82.

E' stata notificata a questo Ente la cessione di credito meglio specificata in oggetto. Con la stessa ENI s.p.a. cede a Banca Farmafactoring spa, un credito di € 10.831,82 sul presupposto di averne la piena e libera titolarità e disponibilità. L'atto di cessione contiene l'elenco dei crediti con indicazione delle fatture ed importi ceduti.

Al riguardo, da un esame condotto dai competenti uffici, risultano, nella cessione, alcune incongruenze che devono essere messe in evidenza e che non consentono a questo Ente di potere accettare la cessione di credito per come notificata.

Ed invero risultano inserite, nell'elenco allegato alla cessione, fatture non accettate per l'importo di € 7.669,65 che, pertanto non si ritengono dovute a ENI SpA, né per le stesse può essere emesso il CIG. Esse sono contrassegnate, nell'allegato con il colore giallo.

Già questo appare sufficiente per contestare che il cedente abbia la piena e libera titolarità del corrispondente importo ceduto.

Resterebbe pertanto la somma di € 3.135,17 riferita alle restanti fatture, segnalate, negli allegati con il colore verde, in merito alle quali si comunica che è stato solo per errore non averle rifiutate in quanto questo Ente non ritiene di dovere a Eni le suddette somme.

Al riguardo, questo Ente osserva quanto in appresso:

- Belmonte Calabro è entrato in ENI spa a seguito di una proposta presentata come capace di ridurre i costi energetici;
- Stipulati i contratti, ENI spa per diversi mesi (quasi un anno) non inviava fatture, per cui questo Ente, si preoccupava di chiederne l'invio onde evitare accumuli di crediti poi non facilmente liquidabili;
- ENI spa, dopo quasi un anno cominciò a mandare le fatture che sin dall'inizio fino alle ultime, sono state il regno dell'incertezza. Si mandava una fattura per un POD. Dopo un mese ne arrivava un'altra per lo stesso POD e così per due, tre quattro... volte, conguaglio su conguaglio. Evidentemente le fatture venivano emesse senza lettura dei contatori o con letture parziali e con decorrenze "vattele a pescare". Un disordine assoluto che non è mai cessato e che ha messo in seria difficoltà gli uffici preposti al controllo ed alla liquidazione.
- Sta di fatto che non si è mai capito il perchè di questo disordine e quali interessi abbia soddisfatto.
- Il Comune di Belmonte Calabro, come la maggior parte dei comuni italiani e soprattutto del centro sud, ha avuto ed ha, qualche difficoltà nell'eseguire con puntualità i pagamenti. Difficoltà non deliberatamente volute;
- Non da ieri ma dal 1°.1.2013 ENI spa senza alcun preavviso, né tentativo di dialogo alcuno, ritira i contratti e manda tutte le forniture in regime di "*maggior tutela*"
- Il regime di maggior tutela, ha causato danni economici enormi evitabili (da ENI spa) se avesse improntati i rapporti a leale collaborazione e buona fede.
- Ebbene:
 - a. il Comune lasciato a se stesso, resta con un pesante credito ENI spa che viene soddisfatto fino all'ultimo pagamento eseguito a favore di Sace spa. cessionario di credito.
 - b. Proprio per il sistema di misurazione dei consumi praticato, ENI spa ha continuato a sfornare fino a dicembre 2016 (e non si sa fino a quando - fatto assurdo per un soggetto che ha cessato le forniture da oltre 4 anni) a gettito continuo, decine di fatture (peraltro complicatissime, incomprensibili anche a un esperto, forse anche a chi le emetteva), dopo la chiusura dei contratti, aggiungendo confusione a confusione. E facendo porre una domanda lecita: ma quale soggetto fornitore dopo ben 4 anni dalla cessazione ancora reclama insoluti senza (dovere) dimostrare nulla. Alla cieca. Pagare come puro atto di fede. Dopo 4 anni!!!
 - c. Ed infatti il Comune/Cliente viene messo in una grandissima e gravissima difficoltà perché non ha (mai avuto) certezza alcuna sull'effettivo credito esistente.

- In questa situazione di caos indecifrabile, con ENI spa che non si è mai degnato di rispondere al Comune/Cliente, si arriva alle varie cessioni di credito.
- Cessioni che esprimono alla perfezione la grande confusione gestionale or ora denunciata. Infatti, per citare la cessione immediatamente precedente all'attuale a favore di SACE spa, viene ceduto un credito inesistente per più della metà, infatti: credito ceduto € 155.142,23 credito risultante regolarmente pagato € 83.217,87). Ora se il Comune/cliente non avesse tenuto una corretta contabilità (tanto è vero che il Comune ha dovuto dimostrare con idonea documentazione, come a dire con mandati di pagamento quietanzati, che il credito di cui era titolare ENI spa non era quello di cui alla cessione), ENI spa, per sua esclusiva responsabilità, si sarebbe pagato due volte fatture per oltre 83.000,00 euro.
- E qui si è al culmine della ricostruzione perché si è arrivati a dimostrare il comportamento giuridicamente ed eticamente riprovevole, del fornitore di Energia, il colosso ENI spa che è il contraente forte;
- In questa situazione si arriva alla cessione a Farmactoring spa.

Tanto premesso si ritiene più che sufficiente per ritenere che questo Ente, con il pagamento dell'importo riformulato, oggetto della cessione di credito a SACE spa, nulla più debba a ENI spa per contratti che hanno cessato di esistere a dicembre 2012.

Il continuo emettere fatture dopo quattro anni, le richieste di pagamento che ne seguono, le continue cessioni di credito poste in essere in modo raffazzonato e confuso per non dire a vanvera, l'incertezza dei rapporti giuridici che viene irrimediabilmente compromessa, sono elementi tali da togliere indefettibilmente qualsiasi titolo a chiedere pagamenti.

Tanto si doveva al soggetto cessionario a chiarimento della posizione di questo Ente in merito al credito ceduto ed ai motivi che stanno alla base della non accettazione delle fatture ENI spa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

-Resp. Settori I e II-
Resp. Anticorruzione e Trasparenza-

Vena

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "comune.belmontecalabrocs@anutel.it" <comune.belmontecalabrocs@anutel.it>
Data venerdì 3 marzo 2017 - 10:34

ACCETTAZIONE: Cessione crediti da Eni Spa a Banca Farmafactoring Spa

Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/03/2017 alle ore 10:34:45 (+0100) il messaggio
"Cessione crediti da Eni Spa a Banca Farmafactoring Spa" proveniente da
"comune.belmontecalabrocs@anutel.it"
ed indirizzato a:
info@pec.bancafarmafactoring.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec282.20170303103445.07284.05.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (820 bytes)
smime.p7s (4 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "comune.belmontecalabrocs@anutel.it" <comune.belmontecalabrocs@anutel.it>
Data venerdì 3 marzo 2017 - 10:34

CONSEGNA: Cessione crediti da Eni Spa a Banca Farmafactoring Spa

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/03/2017 alle ore 10:34:48 (+0100) il messaggio "Cessione crediti da Eni Spa a Banca Farmafactoring Spa" proveniente da "comune.belmontecalabrocs@anutel.it" ed indirizzato a "info@pec.bancafarmafactoring.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec282.20170303103445.07284.05.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Cessione crediti da Eni Spa a Banca Farmafactoring Spa" sent by "comune.belmontecalabrocs@anutel.it", on 03/03/2017 at 10:34:48 (+0100) and addressed to "info@pec.bancafarmafactoring.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec282.20170303103445.07284.05.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (779 Kb)
dati-cert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "comune.belmontecalabrocs@anutel.it" <comune.belmontecalabrocs@anutel.it>
Data venerdì 3 marzo 2017 - 10:35

ACCETTAZIONE: Cessione crediti da Eni Spa a Banca Farmafactoring

Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/03/2017 alle ore 10:35:39 (+0100) il messaggio
"Cessione crediti da Eni Spa a Banca Farmafactoring" proveniente da
"comune.belmontecalabrocs@anutel.it"
ed indirizzato a:
protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec282.20170303103539.28358.03.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (816 bytes)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "comune.belmontecalabrocs@anutel.it" <comune.belmontecalabrocs@anutel.it>
Data venerdì 3 marzo 2017 - 10:35

CONSEGNA: Cessione crediti da Eni Spa a Banca Farmafactoring

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/03/2017 alle ore 10:35:41 (+0100) il messaggio
"Cessione crediti da Eni Spa a Banca Farmafactoring" proveniente da
"comune.belmontecalabrocs@anutel.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.anticorruzione.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec282.20170303103539.28358.03.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (919 bytes)
post-cert.eml (779 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "comune.belmontecalabrocs@anutel.it" <comune.belmontecalabrocs@anutel.it>
Data venerdì 3 marzo 2017 - 10:36

ACCETTAZIONE: Cessione crediti da Eni Spa a Banca Farmafactoring

Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/03/2017 alle ore 10:36:10 (+0100) il messaggio
"Cessione crediti da Eni Spa a Banca Farmafactoring" proveniente da
"comune.belmontecalabrocs@anutel.it"
ed indirizzato a:
info@autorita.energia.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec282.20170303103610.15207.10.1.68@pec.aruba.it


Allegato(i)

dati-cert.xml (804 bytes)
smime.p7s (4 Kb)

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Yena



IL SINDACO
(dr. Francesco Bruno)

F. Bruno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione n. 38 del 1°.7.2020

È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal- 9 SET 2020.....al..... 24 SET 2020.....(art. 124 - D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

Il giorno 1 LUG 2020 perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art.134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);

Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);

L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.

IL SEGRETARIO COMUNALE



Yena